



UNIONE MONTANA
“SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI”
Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo
Via Stazione 1 - 36012 Asiago (VI)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 1 DEL 20-01-2021

**OGGETTO: IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004
DIPENDENTE COMUNE DI ROTZO QUALE VICESEGRETARIO
PRESSO L'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE
COMUNI**

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio, alle ore 18:00, presso la sede dell'Unione Montana, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione, così composta:

MUNARI EMANUELE	PRESIDENTE
CORRADIN ANTONELLA	ASSESSORE
MAGNABOSCO ELISABETTA	ASSESSORE
RIGONI DIEGO	VICE PRESIDENTE

In attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente dell'Unione Montana n. 3 del 23.03.2020 di determinazione dei criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunitaria in modalità telematica, si sono collegati mediante piattaforma Skipe i seguenti componenti:

MUNARI EMANUELE	PRESIDENTE
CORRADIN ANTONELLA	ASSESSORE
MAGNABOSCO ELISABETTA	ASSESSORE
RIGONI DIEGO	VICE PRESIDENTE

Per la presente proposta funge da Segretario la sig.ra Avv. Corradin Antonella nella sua qualità di Assessore che attesta di aver identificato mediante riconoscimento facciale i componenti della Giunta dell'Unione collegati mediante la piattaforma, i quali hanno risposto all'appello e si sono identificati a mezzo webcam.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dopo aver acquisito da parte dei partecipanti alla seduta la dichiarazione di aver preso atto della proposta e di averne conoscenza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA

VISTO l'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2015), mediante il quale è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti locali, che permette ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, alle Unioni di comuni e alle Comunità montane di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri enti locali a ciò autorizzati;

Vista la delibera di Giunta n.38 del 13.11.2020 con cui si è provveduto ad assumere la dipendente a tempo pieno del Comune di Rotzo, Sartori dr.ssa Federica – Istruttore direttivo Cat. D2 –

Vicesegretario comunale in qualità di vicesegretario presso l'Unione dal 01.12.2020 al 31.12.2020 per n. 4 ore settimanali ;

CONSIDERATO che questa Unione Montana necessita ancora di avvalersi di un Vicesegretario, e pertanto ha chiesto alla, dott.ssa Sartori Federica – Istruttore direttivo Cat. D2 – Vicesegretario comunale, la disponibilità a svolgere il proprio lavoro a tempo parziale anche presso questo Ente, in qualità di Vicesegretario in applicazione alla normativa sopra citata;

ACCERTATO che la suddetta ha prestato, per le vie brevi, il proprio consenso per l'utilizzo suddetto per il periodo dal 20.01.2021 al 30.06.2021 nella misura di 4 ore settimanali da svolgersi la di fuori dell'orario di lavoro prestato presso il Comune di Rotzo;

PRESO ATTO che la Dr.ssa Sartori Federica ha acquisito la specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come risulta dalla Nota del Sindaco del Comune di Rotzo in data 15.01.2021;

ACCERTATO altresì che la suddetta ha ottenuto specifica autorizzazione all'incarico di Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni di segreteria ai sensi dell'art. 16/ter commi 9 e 10 del D.L. 162/2019 convertito con legge 8/2020 per un periodo massimo di mesi 12 presso la sede di segreteria del Comune di Rotzo classe 4[^] con decorrenza dal 09/10/2020, così come risulta dal provvedimento della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari comunali e provinciali – Sezione regionale del Veneto prot. n. 0071143 del 08/10/2020;

DATO ATTO che in virtù di quanto esposto nella deliberazione n. 448 del 18/10/2013 della Corte dei Conti Lombardia l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 è da considerare alla stregua di una assunzione a tempo determinato con i conseguenti limiti di spesa posti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 78;

RILEVATO che questo Ente con l'assunzione della relativa spesa non oltrepassa i predetti limiti riferiti all'anno 2009;

VISTO il parere del Consiglio di Stato (sez. I[^] n. 2141/2005 del 25 maggio 2005) dal quale si può desumere:

- che la citata disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto dei lavori dei dipendenti pubblici, espresso dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- che la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura, pertanto, una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale;
- che, pertanto, per ragioni di coerenza sistematica, deve ritenersi che le lacunosità della norma siano colmabili applicando la vigente disciplina stabilita per tali fattispecie ed in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 4 del C.C.N.L. del 14/09/2000, beninteso per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane a tempo pieno con l'ente di originaria appartenenza;
- che l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. n. 66/2003 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004) in tema di orario di lavoro che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavori, la durata massima consentita, pari a 48 settimanali;

PRECISATO che l'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 prevede:

- al comma 3: *La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999...;*
- al comma 4: *I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione...;*
- Al comma 6: *Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14/09/2020 (con i limiti ora recentemente imposti dall'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2010);*

VISTO il CCNL del 21.05.2018;

ATTESO che risulta economicamente conveniente, al fine di coniugare professionalità ed economicità, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Unione Montana;

Con voti

DELIBERA

- per le motivazioni in premessa esposte, di disporre l'impiego ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 della dipendente del Comune di Rotzo, istruttore direttivo Cat. D2 - Vicesegretario comunale, Sartori dr.ssa Federica, presso questa Unione montana quale Vicesegretario della stessa con decorrenza dal 20.01.2021 e fino al 30.06.2021 , per un numero di 4 ore settimanali, al di fuori dell'orario di servizio;
- di demandare ogni provvedimento conseguente al presente atto al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Munari Emanuele



IL SEGRETARIO
Corradin Antonella